



## Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

<http://www.protezionecivile.it/>



### Il Servizio Nazionale della Protezione Civile

Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "**Servizio nazionale**", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Il sistema che si è costruito è basato sul **principio di sussidiarietà**.

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il **Sindaco**, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**.

### Componenti nazionali del Servizio

*Legge 225/1992*

#### **Art.6 – Servizio nazionale**

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti

pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### **Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile**

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

### **Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio**

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
  - a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
  - b) [le Forze Armate](#)
  - c) [le Forze di Polizia](#)
  - d) [il Corpo Forestale dello Stato](#) (\*)
  - e) i Servizi tecnici nazionali
  - f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, [l'Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia](#) ed altre istituzioni di ricerca
  - g) [la Croce Rossa Italiana](#)
  - h) [le strutture del Servizio sanitario nazionale](#) (per la Sicilia)
  - i) le organizzazioni di Volontariato
  - l) [il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - CNSAS](#) (CAI)

-----  
(\*) in Sicilia: [il Corpo Forestale Regionale](#)